

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

ISTRUZIONE (VIII):

In sede legislativa Pag. 1

CONVOCAZIONI:

Lunedì 29 aprile 1974

Lavoro (XIII) » 2

Martedì 30 aprile 1974

Igiene e sanità (XIV) » 2

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 24 APRILE 1974, ORE 10. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Bemporad.

Disegno di legge:

Disposizioni concernenti il personale non medico degli istituti clinici universitari (*Parere della V e della XIV Commissione*) (2859).

(*Seguito della discussione e approvazione*).

Il Presidente Ballardini comunica che il gruppo comunista ha ritirato la richiesta di rimessione in Assemblea del disegno di legge n. 2859 e che pertanto la discussione prosegue in sede legislativa.

La Commissione approva il seguente articolo aggiuntivo presentato dal Governo e sul quale il relatore Bardotti aveva espresso parere favorevole:

ART. 2.

Nei casi di complessi o istituti convenzionati tra Università ed enti ospedalieri ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, il personale di ruolo non medico in servizio presso istituti clinici universitari e di fatto adibito all'espletamento di attività assistenziali, previa deliberazione dell'ente ospedaliero anche in relazione ai necessari adeguamenti delle dotazioni organiche in conformità alle vigenti leggi, passa a domanda alle dipendenze dell'ente ospedaliero medesimo. Sarà in ogni caso salvaguardato il riconoscimento delle posizioni di carriera ed economiche già acquisite nei ruoli di provenienza e, ai fini del tratta-

mento di quiescenza e delle buonuscite, si provvede alla ricongiunzione del precedente con il nuovo servizio ai sensi della legge 12 giugno 1954, n. 523.

Negli stessi casi gli enti ospedalieri deliberano altresì il passaggio a domanda alle proprie dipendenze del personale non medico non di ruolo in servizio presso gli istituti clinici universitari e di fatto adibito all'espletamento di attività assistenziali, con il riconoscimento, in conformità alle norme dell'ordinamento del personale ospedaliero, del servizio comunque prestato alle dipendenze dell'amministrazione universitaria.

Il personale che intende avvalersi delle disposizioni di cui ai precedenti commi deve in ogni caso presentare domanda all'ente ospedaliero competente entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge anche nelle more dell'adozione delle prescritte deliberazioni da parte degli enti ospedalieri.

Gli enti ospedalieri stabiliranno i criteri e le modalità dei passaggi di cui ai precedenti commi sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale e facendo in ogni caso salvi i diritti e le aspettative del personale già in servizio alle proprie dipendenze.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per il personale non medico degli Istituti clinici universitari adibito di fatto all'espletamento di attività assistenziali nei reparti del Policlinico « Umberto I ».

Il disegno di legge viene subito votato a scrutinio segreto risultando approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

CONVOCAZIONI

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Lunedì 29 aprile, ore 11,30.

COMITATO RISTRETTO.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE (Igiene e sanità)

Martedì 30 aprile, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

CATTANEI: Sistemazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati (607);

DE MARIA: Concorsi interni riservati a posti di primario, aiuto e assistente ospedaliero (641);

MORINI e CABRAS: Norme transitorie per i concorsi di alcune categorie di personale ospedaliero (761);

MARTINI MARIA ELETTA ed altri: Norme transitorie per il passaggio in ruolo dei medici e farmacisti ospedalieri incaricati secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 (810);

MARIOTTI: Modifica dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, che disciplina l'aspettativa per trasferimento ad altro ospedale in seguito a concorso e per il passaggio in ruolo del personale trasferito da un ospedale ad un altro (831);

D'AQUINO ed altri: Collocamento in ruolo *ope legis* dei medici ospedalieri (845);

BELLUSCIO: Passaggio in ruolo dei sanitari ospedalieri incaricati (857);

BOFFARDI INES ed altri: Sistemazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati e supplenti (913);

MARIOTTI ed altri: Ordinamento del personale sanitario e farmacista degli enti ospedalieri (949);

MAGLIANO: Immissione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati (999);

GUERRINI: Valutazione del servizio prestato dai sanitari presso centri di produzione degli emoderivati e centri trasfusionali pubblici, ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità e concorsi ospedalieri (1117);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Norme straordinarie per i concorsi medici ospedalieri (1132);

TRIVA ed altri: Ordinamento del personale sanitario medico e farmacista degli enti ospedalieri (1170) — (*Parere della I e della V Commissione*);

LENOCI: Modifica del secondo comma dell'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sullo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri (1175);

MESSENI NEMAGNA ed altri: Valutazione del servizio prestato dagli assistenti volontari ospedalieri o universitari (1345);

ORLANDI: Norme per la collocazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati (1460);

ALESSANDRINI ed altri: Valutazione del servizio prestato dai sanitari presso centri di produzione degli emoderivati e centri trasfusionali pubblici, ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità e concorsi ospedalieri (1465);

ALESSANDRINI ed altri: Revisione e snellimento delle procedure previste dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, relative alla immissione nei ruoli del personale sanitario ospedaliero (1509);

PERRONE: Modificazione aggiuntiva all'articolo 90, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, relativo ai requisiti di ammissione al concorso per assistenti ospedalieri (1540);

Senatori DAL CANTON MARIA PIA, SAMMARTINO e ROSA: Modificazioni della disciplina dei concorsi nazionali d'idoneità per sanitari ospedalieri (*Approvata dal Senato*) (1797);

IANNIELLO: Modifica dell'articolo 43 della legge 12 febbraio 1966, n. 132, e dell'articolo

126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernenti le condizioni di ammissibilità ai concorsi per sanitari ospedalieri (1929);

MESSENI NEMAGNA ed altri: Equiparazione al servizio di ruolo del servizio prestato da dipendenti di farmacie non direttamente gestite da enti ospedalieri (2140);

FRASCA ed altri: Proroga in servizio del personale sanitario non di ruolo presso enti ospedalieri (2324);

FIORET ed altri: Sistemazione del personale ospedaliero incaricato (2622);

— (*Parere della I Commissione*) — Relatore: Cattaneo Petrini Giannina.

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:

Disciplina del commercio dei molluschi lamellibranchi (2458) — (*Parere della I, della IV, della VI, della X e della XII Commissione*);

DE MARZIO ed altri: Disciplina igienico-sanitaria del commercio dei molluschi lamellibranchi (625) — (*Parere della IV e della XII Commissione*);

— Relatore: Gasco.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 13.